ΙT

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/556 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2021

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1529 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza di base cloruro di sodio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (¹), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione (²) ha approvato la sostanza attiva cloruro di sodio come sostanza di base e l'ha inserita nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (³). La Commissione ha basato la propria decisione su una relazione tecnica presentata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e su una relazione di esame (4)elaborata dalla Commissione stessa.
- (2) L'approvazione della sostanza di base cloruro di sodio, indicata nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, era limitata all'uso come fungicida e insetticida.
- (3) Nel novembre 2017 l'organizzazione «Collectif Anti-baccharis» ha presentato alla Commissione una domanda conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, seguita da un aggiornamento nell'agosto 2018 e nel luglio 2020, per chiedere l'estensione dell'uso del cloruro di sodio come erbicida.

⁽¹) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017, che approva la sostanza di base cloruro di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

^(*) Final Review report for the basic substance sodium chloride finalised in the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed at its meeting on 20 July 2017 and amended on 25 January 2021 in view of the approval of sodium chloride as basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009; SANTE/10383/2017 — rev.2.

ΙT

- (4) La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Da tale consultazione è emerso che la natura della sostanza e la portata della richiesta non giustificano una nuova valutazione scientifica da parte dell'Autorità. La Commissione ha elaborato una relazione di esame aggiornata, tenendo conto della precedente relazione tecnica dell'Autorità (5) e delle informazioni fornite dal richiedente.
- (5) Il 25 gennaio 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame aggiornata e il progetto di regolamento.
- (6) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame aggiornata.
- (7) È emerso che il cloruro di sodio può prevedibilmente soddisfare le prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda l'uso come erbicida specificato nella relazione di esame aggiornata. È pertanto opportuno autorizzare l'uso del cloruro di sodio come erbicida. Inoltre, poiché viene autorizzato un nuovo uso del cloruro di sodio ed è accettabile continuare a consentirne altri possibili usi come indicato nella relazione di esame aggiornata sul cloruro di sodio, è opportuno revocare l'attuale restrizione che consente l'uso di tale sostanza solo come fungicida e insetticida.
- (8) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario mantenere alcune condizioni per l'uso della sostanza attiva.
- (9) I regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1529 e (UE) n. 540/2011 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽⁵⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for (sea) salt (sodium chloride) for use in plant protection as fungicide and insecticide. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2017:EN-1172. 56pp.doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1172.

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2021

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN IT

ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529, il testo della quinta colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

 $\label{eq:condition} \begin{tabular}{ll} $\tt wIl & cloruro & di & sodio & deve & essere & impiegato & conformemente & alle & condizioni & specifiche & indicate & nelle & conclusioni & della relazione & di & esame & sul & cloruro & di & sodio & (SANTE/10383/2017), in particolare & nelle & appendici I & e II.». \\ \end{tabular}$

IT

ALLEGATO II

Nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga numero 16, voce «Cloruro di sodio», il testo della sesta colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

 ${\it ``ll cloruro di sodio deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul cloruro di sodio (SANTE/10383/2017), in particolare nelle appendici I e II.». }$